

# Comune di Taglio di Po

Codice fiscale 00197020290

SETTORE COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Registro ordinanza n. 31/2010

Taglio di Po, 15/06/2010

**Oggetto: Disciplina degli orari massimi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

## IL SINDACO

**Premesso** che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione del territorio, ma anche perché offrendo ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali e altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, li sottraggono al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando nel loro paese locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda (oggi particolarmente elevata) fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile, per raggiungere i ritrovi situati in altre località;

**Considerato** che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

**Vista** la Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007;

**Visto** l'art.50 comma 7, del D.Lgs.n.267/2000 che attribuisce ai Sindaci le funzioni di coordinamento e riorganizzazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi

**Ritenuto**, ai sensi dell'art. 18, comma 8, di dover provvedere ad una generale disciplina degli orari di tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

**Sentite** le rappresentanze locali delle organizzazioni del Commercio, Turismo e Servizi, delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e delle Organizzazioni dei Lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale,

## DETERMINA

che, con decorrenza dal **16 giugno 2010**, gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale disciplinati dalla normativa regionale in premessa indicata, sono fissati come segue:

### ➤ Art. 1 - **FASCIA ORARIA DI APERTURA:**

Gli esercenti di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le sale da gioco determinano gli orari dei propri esercizi nel rispetto delle seguenti fasce orarie giornaliere di apertura:

a) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuata non congiuntamente all'intrattenimento e svago:

- **tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo,**

- l'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di **5 ore** giornaliere

- L'orario massimo di attività non può superare le **20 ore.**

b) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività (non prevalente) di intrattenimento e svago:

- **tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo,**
- l'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di **5 ore** giornaliere
- L'orario massimo di attività non può superare le **13 ore.**

c) Esercizi con attività prevalente di intrattenimento e svago (sale da ballo, locali notturni e locali similari) nei quali viene esercitata congiuntamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- **tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo,**
- l'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di **5 ore** giornaliere
- L'orario massimo di attività non può superare le **12 ore.**
- L'esercizio dovrà effettuare un'attività continuata, con apertura non oltre le ore 22.00

d) Sale pubbliche da gioco

- **tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo,**
- l'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di **5 ore** giornaliere.

e) Gli artigiani del Settore Alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (pizzerie per asporto, kebab, gelaterie, ecc.) devono rispettare gli orari previsti alla lettera a);

f) Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande devono rispettare l'orario previsto alla lettera a);

g) Le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande su area pubblica, fatte salve le specifiche disposizioni per Mercati, Fiere e Manifestazioni, sono assimilate agli esercizi indicati alla lettera a).

➤ Art. 2 – Deroghe per particolari periodi ed occasioni

Fatti salvi eventuali particolari provvedimenti di limitazione di orario già in essere, le attività indicate ai punti a), b) e c) del presente provvedimento, sono autorizzate a protrarre l'orario di apertura sino alle ore 4.00 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:

- dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso
- giovedì grasso e martedì ultimo giorno di carnevale
- 8 marzo – Festa della donna
- 15 agosto
- 31 ottobre – notte di Halloween
- 24 dicembre – Notte di Natale (deroga per tutti i pubblici esercizi)
- **in occasione della fiera “Madonna del Carmine”, della “Perla in Festa” della “Festa dell’Emigrante” della settimana “Buon Compleanno Delta” che si svolgono nel centro urbano con esclusione delle frazioni, per la durata dell’evento;**
- **in occasione della fiera di “San Luigi” limitatamente alla zona Marina (per la durata dell’evento e comunque per un massimo di giorni 9)**
- **in occasione della sagra di “San Gaetano” limitatamente alla Frazione di Mazzorno Destro (per la durata dell’evento e comunque per un massimo di giorni 9)**

Nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio non si applicano le limitazioni di orario di cui alla presente ordinanza.

Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di avvalersene o meno.

➤ Art.3 – Orario degli esercizi misti

*Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.*

➤ Art. 4 – Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande

*Sono soggette alle norme di cui all'art. 18 della L.R.V. 29/07 ed alla presente ordinanza, con esclusione dell'obbligo del rispetto dell'orario minimo di apertura.*

➤ Art. 5 - Particolari ambiti di applicazione

- *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.*
- *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della Legge, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.*
- *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno di musei, impianti sportivi, teatri, cinema ed altri osservano l'orario dell'attività principale.*
- *Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito all'art.18 della Legge.*
- *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono essere autorizzati dal comune ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della Legge, senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.*
- *Alle associazioni e circoli di cui all'art.2 comma 4 della L.R.V. n. 29/07 che svolgono attività anche temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, si applicano gli orari previsti per gli esercizi indicati all'art. 1 lett. c);*
- *Alle associazioni e circoli che presentino almeno uno degli elementi indicati dal comma 5 dell'art.2 della L.R.V. n. 29/07, si applicano gli orari previsti per gli esercizi indicati all'art. 1 lett. a).*

*Le disposizioni di cui all'art.18 della Legge non si applicano:*

- a) nei mezzi di trasporto pubblico e nelle mense aziendali;*
- b) nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge;*
- c) nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;*
- d) negli esercizi annessi a strutture ricettive relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.*

➤ Art 6 – Limitazioni e modifiche degli orari per esigenze pubbliche

- *Oltre quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il Sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza*

*pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1 della Legge.*

- *Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il Comune, con la procedura prevista dall'articolo 18, comma 1 della legge, può modificare l'orario scelto dall'esercente.*

➤ *Art. 7 – Scelta dell'orario e comunicazione al Comune*

- *I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario che intendono adottare, che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione del cartello appositamente rilasciato dall'Ufficio Polizia Locale, ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.*
- *L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, quando l'esercente ha scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.*
- *In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.*
- *L'esercente deve osservare l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura deve essere comunicata al Comune con almeno 10 giorni di anticipo; l'Ufficio di Polizia Locale provvederà al rilascio dell'apposito cartello.*
- *All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'articolo 31 della Legge R.V. n. 29/07.*

➤ *Art. 8 – Deroghe generali dell'orario*

*E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.*

➤ *Art. 9 – Chiusura settimanale e ferie*

- *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa;*
- *In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare;*
- *Il giorno o i giorni, ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti, devono essere resi noti all'utenza mediante apposito cartello; l'eventuale modifica deve essere comunicata al Comune con almeno 10 giorni di anticipo;*
- *Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti;*
- *A tal fine, le comunicazioni di chiusura per ferie nel periodo estivo, devono essere presentate inderogabilmente entro il termine del 31 maggio per il mese di luglio e del 30 giugno per il mese di agosto.*

- Art. 10 – Disposizioni transitorie su orari e chiusura settimanale  
Non sono tenuti a ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che non intendano variare gli orari e turni di apertura già comunicati sulla base della normativa previgente e tali orari risultino compatibili con quanto previsto dalla presente ordinanza.
  
- Art. 11 – Obblighi dei gestori  
E' fatto obbligo ai gestori dei pubblici esercizi di porre in essere ogni precauzione/attività utile a contenere gli schiamazzi ed ogni altro comportamento degli avventori atto a costituire causa di disturbo, nonché ad evitare che siano portate fuori dai locali e dalle aree esterne attrezzate bottiglie di vetro, bicchieri ed ogni altro oggetto diretto ad insudiciare le aree pubbliche.
  
- Art. 12 – Disposizioni abrogate  
Tutte le disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate per questo territorio comunale sono abrogate.

*Il Sindaco*  
*Marco Ferro*